

TTS
ITALIA

Associazione Italiana
della Telematica
per i Trasporti e la Sicurezza

Nuova Direttiva ITS 2023/2661

A long-exposure photograph of a highway at night, showing vibrant light trails from cars in shades of red, orange, and white. The road curves into the distance under a dark sky.

Olga Landolfi
23 Gennaio 2024

La nuova Direttiva ITS 2023/2661

- **La Direttiva 2023/2661** del Parlamento Europeo e del Consiglio **del 22 novembre 2023** **modifica** la **Direttiva 2010/40/UE** “*sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto*”

Impianto della Direttiva ITS 2023/2661

- Articolo 1 – Modifiche della Direttiva 2010/40
 - Articolo 2 – Recepimento
 - Articolo 3 – Entrata in vigore
 - Articolo 4 – Destinatari
 - Allegato 1 - Settori prioritari della nuova direttiva ITS
 - Allegato 2 – Principi per le specifiche e la diffusione degli ITS
 - Allegato 3 – Elenco dei tipi di dati
 - Allegato 4 – Elenco dei servizi ITS
-

Parte 1: Motivazioni che hanno portato alla Direttiva 2023/2661

Motivi e obiettivi della nuova Direttiva

- **Mobilità e trasporti** essenziali per cittadini europei e economia europea
- **Costo annuale della congestione** del traffico in Europa: oltre 1% del PIL dell'economia europea
- **Comunicazione su una Strategia per la Mobilità Sostenibile e Intelligente** (Dicembre 2020) della CE per una mobilità sostenibile, intelligente e resiliente.
- **Digitalizzazione** volano indispensabile per la trasformazione del sistema trasporti europeo
- **Diffusione ITS** azione chiave per una mobilità connessa, multimodale e green
- **Impatti degli ITS**: sicurezza stradale, efficienza e comfort della circolazione, gestione delle infrastrutture esistenti, gestione del traffico e opzioni multimodali
- **Riesame** della Direttiva 2010/40 e dei suoi Regolamenti delegati

Valutazione della Direttiva 2010/40 con gli stakeholder

- Il processo di consultazione ha coinvolto diversi gruppi di stakeholder in tre modalità diverse:
1. **Consultazione pubblica** (8/10/2020 – 19/11/2020), che ha coinvolto imprese, associazioni, autorità pubbliche (34 risposte)
 2. **Consultazione pubblica aperta** (3/11/2020 – 2/2/2021) tramite questionario inviato soggetti interessati (149 risposte)
 3. **Consultazione mirate** tramite sondaggio online, interviste, seminari e riunione del comitato europeo per gli ITS
-

Risultati della valutazione ex post

- **Valutazione della CE ex post della Direttiva 2010/40:** impatto positivo della direttiva sulla diffusione degli ITS in Europa
- **Necessità di rivedere la Direttiva 2010/40 per affrontare le seguenti criticità:**
 - **Mancanza di coordinamento** nella diffusione degli ITS in tutta l'UE
 - **Diffusione lenta e inefficace degli ITS** anche in termini di costi
 - Maggiore attenzione ai temi della **mobilità cooperativa, connessa e automatizzata**
 - Persistente riluttanza a **condividere i dati**
- La valutazione ha evidenziato una **diffusione degli ITS ancora limitata** in termini geografici e quindi la necessità di una revisione della Direttiva 2010/40 per garantire **interoperabilità, cooperazione e condivisione dei dati**

La nuova Direttiva ITS è in linea con il quadro normativo europeo. In particolare:

- Si inserisce nel contesto di un pacchetto di iniziative legislative per la decarbonizzazione, digitalizzazione e maggiore resilienza delle infrastrutture di trasporto
- E' coerente con la proposta di un nuovo regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (14/7/21)
- E' coerente con il regolamento eFTI – Electronic Freight Transport Information (7/2020)
- E' coerente con altre normative riguardanti diversi modi di trasporto per favorire lo sviluppo di servizi di mobilità digitale multimodale
- E' coerente con le norme sui diritti e sugli obblighi dei passeggeri (art. 10 del Regolamento 2021/782)
- E' coerente con la Strategia europea per i dati, essendo una componente importante dello spazio comune europeo dei dati sulla mobilità. Prevede la disponibilità e l'accessibilità dei dati sul traffico e mobilità multimodale presso i NAP

Opzioni strategiche

- A conclusione del processo di valutazione ex post della Direttiva 40, la CE ha analizzato 3 opzioni strategiche:
 - **Opzione 1:** rafforzamento dei principi di coordinamento e diffusione
 - **Opzione 2:** obbligatorietà della raccolta e messa a disposizione dei dati cruciali
 - **Opzione 3:** obbligatorietà della fornitura di servizi essenziali
- Anche se l'opzione 3 ha un costo maggiore, il **rapporto benefici/costi** è quello più elevato, in quanto assicura al meglio la diffusione rapida e coerente dei servizi ITS
- **L'opzione 3 è stata adottata dalla CE per la nuova Direttiva ITS**

Parte 2: Disamina della nuova Direttiva ITS

(in **rosso** le modifiche introdotte dalla Direttiva 2023/2661 alla
Direttiva 2010/40)

Direttiva 2010/40

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo coordinati e coerenti di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'Unione, in particolare attraverso le frontiere tra gli Stati membri, e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo
2. La presente direttiva prevede l'elaborazione di specifiche per le azioni nell'ambito dei settori prioritari di cui all'articolo 2, nonché l'elaborazione, se del caso, delle norme necessarie
3. La presente direttiva si applica alle applicazioni e ai servizi ITS nel settore del trasporto stradale e alle loro interfacce con altri modi di trasporto, fatte salve le questioni relative alla sicurezza nazionale o necessarie nell'interesse della difesa

Direttiva 2023/2661

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) La presente direttiva istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo coordinati e coerenti di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'Unione, in particolare attraverso le frontiere tra gli Stati membri, e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo
- 2) La presente direttiva prevede l'elaborazione di specifiche per le azioni nell'ambito dei settori prioritari di cui all'articolo 2, nonché l'elaborazione, se del caso, delle norme necessarie
- 2 bis) La presente direttiva disciplina la disponibilità dei dati e la diffusione di servizi ITS nei settori prioritari di cui all'articolo 2 con la copertura geografica specifica stabilita nell'allegato III per i dati e la copertura geografica specifica stabilita nell'allegato IV per i servizi ITS**
- 3) La presente direttiva si applica alle applicazioni e ai servizi ITS nel settore del trasporto stradale e alle loro interfacce con altri modi di trasporto, fatte salve le questioni relative alla sicurezza nazionale o necessarie nell'interesse della difesa

Direttiva 2010/40

Articolo 2

Settori prioritari

1. Ai fini della presente direttiva costituiscono settori prioritari per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme:

I. l'uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;

II. la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;

III. le applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza (security) del trasporto;

IV. il collegamento tra i veicoli e l'infrastruttura di trasporto

2. La portata dei settori prioritari è specificata nell'allegato I

Direttiva 2023/2661

Articolo 2

Settori prioritari

1. Ai fini della presente direttiva costituiscono settori prioritari per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme:

I. i servizi ITS per l'informazione e la mobilità

II. i servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico

III. i servizi ITS per la sicurezza stradale e dei trasporti

IV. i servizi per la mobilità cooperativa, connessa e automatizzata

2. La portata dei settori prioritari è specificata nell'allegato I

Articolo 3 (Invariato rispetto alla Direttiva 2010/40)

Azioni prioritarie

Nell'ambito dei settori prioritari costituiscono azioni prioritarie per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme, come specificato all'allegato I:

- a) la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di **servizi di informazione sulla mobilità multimodale**
- b) la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di **servizi di informazione sul traffico in tempo reale**
- c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di **informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale**
- d) la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un **servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile**
- e) la predisposizione di **servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali**
- f) la predisposizione di **servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali**

Direttiva 2010/40

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «**sistemi di trasporto intelligenti**» o «ITS», sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità nonché per interfacce con altri modi di trasporto
- 2) «**interoperabilità**», capacità dei sistemi e dei processi industriali e commerciali che li sottendono di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze
- 3) «**applicazione ITS**», strumento operativo per l'applicazione degli ITS
- 4) «**servizio ITS**», fornitura di un'applicazione ITS tramite un quadro organizzativo e operativo chiaramente definito allo scopo di contribuire a migliorare la sicurezza degli utenti, l'efficienza, il comfort e/o a facilitare o supportare le operazioni di trasporto e la mobilità

Direttiva 2023/2661 (1/5)

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1.«**sistemi di trasporto intelligenti**» o «ITS», sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità nonché per interfacce con altri modi di trasporto
- 2.«**interoperabilità**», capacità dei sistemi e dei processi industriali e commerciali che li sottendono di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze, consentendo la continuità dei servizi ITS
- 3.«**applicazione ITS**», strumento operativo per l'applicazione degli ITS
- 4.«**servizio ITS**», fornitura di un'applicazione ITS tramite un quadro organizzativo e operativo chiaramente definito allo scopo di contribuire a migliorare la sicurezza degli utenti, l'efficienza, la mobilità sostenibile o il comfort, o di facilitare o supportare le operazioni di trasporto e la mobilità

Direttiva 2010/40

- 5) «**fornitori di servizi ITS**», fornitore pubblico o privato di servizi ITS
- 6) «**utente ITS**», utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui i viaggiatori, gli utenti della strada vulnerabili, gli utenti e gli esercenti dell'infrastruttura di trasporto stradale, i gestori di flotte e gli operatori di servizi di emergenza
- 7) «**utenti della strada vulnerabili**», utenti della strada non motorizzati, quali pedoni e ciclisti, nonché motociclisti e persone con disabilità o con capacità di orientamento o mobilità ridotte
- 8) «**dispositivo nomade**», dispositivo portatile di comunicazione o di informazione che può essere portato a bordo del veicolo come ausilio per la guida e/o le operazioni di trasporto
- 9) «**piattaforma**», unità installata a bordo o esterna che permette la diffusione, la fornitura, l'utilizzo e l'integrazione delle applicazioni e dei servizi ITS
- 10) «**architettura**», progettazione concettuale che definisce la struttura, il comportamento e l'integrazione di un dato sistema nel contesto circostante

Direttiva 2023/2661 (2/5)

- 5) «**fornitori di servizi ITS**», fornitore pubblico o privato di servizi ITS
- 6) «**utente ITS**», utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui i viaggiatori, gli utenti della strada vulnerabili, gli utenti e gli esercenti dell'infrastruttura di trasporto stradale, i gestori di flotte e gli operatori di servizi di emergenza
- 7) «**utenti della strada vulnerabili**», utenti della strada non motorizzati, quali pedoni e ciclisti, nonché motociclisti e persone con disabilità o con capacità di orientamento o mobilità ridotte
- 8) «**dispositivo nomade**», dispositivo portatile di comunicazione o di informazione che può essere portato a bordo del veicolo come ausilio per la guida e/o le operazioni di trasporto
- 9) «**piattaforma**», unità installata a bordo o esterna che permette la diffusione, la fornitura, l'utilizzo e l'integrazione delle applicazioni e dei servizi ITS
- 10) «**architettura**», progettazione concettuale che definisce la struttura, il comportamento e l'integrazione di un dato sistema nel contesto circostante

Direttiva 2010/40/UE

- 11) «**interfaccia**», impianto tra sistemi che fornisce il mezzo attraverso il quale detti sistemi possono collegarsi e interagire
- 12) «**compatibilità**», capacità generale di un dispositivo o di un sistema di operare con un altro dispositivo o sistema senza modifiche
- 13) «**continuità dei servizi**», capacità di assicurare servizi continui sulle reti di trasporto in tutta l'Unione
- 14) «**dati stradali**», dati sulle caratteristiche dell'infrastruttura stradale, inclusi i segnali stradali fissi o le loro caratteristiche di sicurezza regolamentari
- 15) «**dati sul traffico**», dati storici e in tempo reale sulle caratteristiche del traffico stradale
- 16) «**dati di viaggio**», dati fondamentali, come orari del trasporto pubblico e tariffe, necessari a fornire informazioni per i viaggi multimodali prima e durante il viaggio onde facilitare la pianificazione, la prenotazione e gli adeguamenti del viaggio
- 17) «**specificità**», misura vincolante che stabilisce disposizioni contenenti requisiti, procedure o ogni altra regola pertinente

Direttiva 2023/2661 (3/5)

- 11) «**interfaccia**», impianto tra sistemi che fornisce il mezzo attraverso il quale detti sistemi possono collegarsi e interagire
- 12) «**compatibilità**», capacità generale di un dispositivo o di un sistema di operare con un altro dispositivo o sistema senza modifiche
- 13) «**continuità dei servizi**», capacità di assicurare servizi continui sulle reti di trasporto in tutta l'Unione
- 14) «**dati stradali**», dati sulle caratteristiche dell'infrastruttura stradale, inclusi i segnali stradali fissi e le loro caratteristiche di sicurezza regolamentari nonché le infrastrutture di ricarica e di rifornimento con combustibili alternativi
- 15) «**dati sul traffico**», dati storici e in tempo reale sulle caratteristiche del traffico stradale
- 16) «**dati di viaggio**», dati fondamentali, come orari del trasporto pubblico e tariffe, necessari a fornire informazioni per i viaggi multimodali prima e durante il viaggio onde facilitare la pianificazione, la prenotazione e gli adeguamenti del viaggio
- 17) «**specificità**», misura vincolante che stabilisce disposizioni contenenti requisiti, procedure o ogni altra regola pertinente

Direttiva 2010/40/UE

18) «**norma**», norma ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 , che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

Direttiva 2023/2661 (4/5)

18) «**norma**», norma ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 2023/2661 (5/5) - Nuove definizioni

- 19) «**sistemi di trasporto intelligenti cooperativi**» o «C-ITS», sistemi di trasporto intelligenti che consentono agli utenti ITS di interagire e collaborare scambiandosi messaggi sicuri e affidabili senza alcuna conoscenza reciproca preliminare e in modo non discriminatorio
- 20) «**servizio C-ITS**», servizio ITS fornito attraverso C-ITS
- 21) «**disponibilità dei dati**», l'esistenza di dati in formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico
- 22) «**punto di accesso nazionale**», **interfaccia digitale istituita da uno Stato membro che costituisce un punto** di accesso unico ai dati, come definito nelle specifiche di cui all'articolo 6
- 23) «**accessibilità dei dati**», la possibilità di chiedere e ottenere dati in formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico
- 24) «**servizio digitale di mobilità multimodale**», servizio che fornisce informazioni sul traffico e dati di viaggio quali l'ubicazione di strutture di trasporto, orari, disponibilità o tariffe per più di un modo di trasporto, che può comprendere caratteristiche che consentono l'effettuazione di prenotazioni o pagamenti oppure l'emissione di biglietti
- 25) «**informazioni di base**», informazioni nell'ambito di applicazione della presente direttiva che sono state ritenute pertinenti per informare gli utenti della strada e degli ITS, in particolare da parte delle autorità stradali qualora siano responsabili di tali informazioni
- 26) «**strada principale**», una strada situata al di fuori delle aree urbane, designata da uno Stato membro, che collega importanti città o regioni, o entrambe, e che non è classificata come parte della rete stradale transeuropea globale o come autostrada

Direttiva 2010/40

Direttiva 2023/2661

Articolo 4 bis – Programma di Lavoro (Nuovo inserimento)

- 1) **Entro il 21 dicembre 2024, la Commissione**, previa consultazione del gruppo consultivo europeo sugli ITS istituito con decisione della Commissione del 4 maggio 2011 e dei soggetti interessati del settore, **adotta un atto di esecuzione che stabilisce un programma di lavoro**. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 4. **Il programma di lavoro comprende almeno gli elementi seguenti:**
 - a) **obiettivi e date per la sua attuazione ogni anno**, con l'indicazione dei punti per i quali devono essere elaborate specifiche conformemente all'articolo 6;
 - b) **i tipi di dati che la Commissione sta considerando di aggiungere all'allegato III o di cancellare** da tale allegato mediante gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis;
 - c) **i lavori preparatori che la Commissione deve svolgere in cooperazione con i soggetti interessati e gli Stati membri** a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.
- 2) **Prima di ogni successiva proroga quinquennale** del potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, **la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un nuovo programma di lavoro**, il quale comprende almeno gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 4

Direttiva 2010/40

Articolo 5

Diffusione degli ITS

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all'atto della loro diffusione, conformemente ai principi di cui all'allegato II. Resta impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio. Tale diritto lascia impregiudicato qualsiasi atto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

2. Gli Stati membri inoltre si sforzano di cooperare in relazione ai settori prioritari, nella misura in cui non siano state adottate specifiche.

Direttiva 2023/2661

Articolo 5

Applicazione di specifiche alla diffusione di ITS (1/2)

- 1) **Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le specifiche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS** all'atto della diffusione di tali applicazioni e servizi ITS, conformemente ai principi di cui all'allegato II. Resta impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel suo territorio. Tale diritto lascia impregiudicato l'articolo 6 bis
- 2) Se del caso, **gli Stati membri collaborano**, anche con i soggetti interessati, **in relazione ai settori prioritari**, nella misura in cui non siano state adottate specifiche per quanto concerne tali settori

Direttiva 2010/40/UE

Articolo 5 Diffusione degli ITS

Direttiva 2023/2661

Articolo 5 Applicazione di specifiche alla diffusione di ITS (2/2)

- 3) **Gli Stati membri collaborano**, ad esempio attraverso progetti di coordinamento sostenuti dall'Unione e, qualora necessario, anche con i soggetti interessati del settore, **in merito agli aspetti operativi dell'attuazione delle specifiche adottate dalla Commissione**, quali norme e profili armonizzati a livello di Unione, definizioni comuni, metadati comuni, requisiti di qualità comuni e aspetti relativi all'interoperabilità delle architetture dei punti di accesso nazionali, condizioni comuni di scambio dei dati, accesso sicuro e attività comuni di formazione e sensibilizzazione

Per quanto riguarda **i requisiti per i fornitori di dati, gli utenti dei dati e i fornitori di servizi ITS** stabiliti nelle specifiche, **gli Stati membri cooperano** anche con riguardo alle pratiche **per valutare la conformità a tali requisiti**, allo sviluppo di meccanismi per l'applicazione della conformità e alle questioni riguardanti la cooperazione transfrontaliera

Direttiva 2023/2661

Articolo 6

Specifiche (1/3) - (invariati i prima 4 punti rispetto alla Direttiva 2010/40)

- 1) La Commissione adotta le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS inizialmente per le azioni prioritarie
- 2) La Commissione si prefigge di adottare specifiche per una o più azioni prioritarie entro il 27 febbraio 2013. Al più tardi dodici mesi dalla data di adozione delle specifiche necessarie per un'azione prioritaria, la Commissione presenta, se del caso, dopo aver effettuato una valutazione di impatto corredata di un'analisi costi-benefici, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 294 del TFUE per la diffusione di tale azione prioritaria
- 3) Una volta stabilite le necessarie specifiche per le azioni prioritarie, la Commissione adotta specifiche che assicurino la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS per altre azioni nei settori prioritari
- 4) Ove pertinente, e in funzione del settore trattato dalla specifica, la specifica include uno o più dei seguenti tipi di disposizioni:
 - a) disposizioni funzionali che descrivono il ruolo dei vari soggetti interessati e il flusso di informazioni tra di essi
 - b) disposizioni tecniche che mettono a disposizione i mezzi tecnici necessari per il rispetto delle disposizioni funzionali
 - c) disposizioni organizzative che descrivono gli obblighi procedurali dei vari soggetti interessati
 - d) disposizioni sui servizi che descrivono i vari livelli di servizi ed il loro contenuto per le applicazioni ed i servizi ITS

Direttiva 2010/40

Articolo 6 Specifiche

5. Fatte salve le procedure di cui alla direttiva 98/34/CE, le specifiche precisano, ove opportuno, le condizioni in cui gli Stati membri possono stabilire, previa notifica alla Commissione, norme supplementari per la fornitura di servizi ITS in tutto o parte del loro territorio purché tali norme non costituiscano un ostacolo per l'interoperabilità.

6. Le specifiche, ove opportuno, si fondano sulle norme stabilite di cui all'articolo 8.

Le specifiche prevedono, se del caso, una valutazione della conformità a norma della decisione n. 768/2008/CE.

Le specifiche rispettano i principi esposti nell'allegato II.

7. La Commissione effettua una valutazione d'impatto, corredata di un'analisi costi-benefici, prima dell'adozione delle specifiche

Direttiva 2023/2661

Articolo 6 - Specifiche (2/3)

- 5) Fatte salve le procedure di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, le specifiche precisano, ove opportuno, le situazioni nelle quali **gli Stati membri possono stabilire**, previa notifica alla Commissione, **norme supplementari per la fornitura di servizi ITS in tutto o parte del loro territorio**. Tali norme non costituiscono un ostacolo per l'interoperabilità
- 6) Le specifiche, ove opportuno, si fondano sulle norme di cui all'articolo 8. **Le specifiche comprendono norme per la definizione di parametri relativi alla qualità e all'idoneità all'uso**. Se del caso e in particolare se giustificato da esigenze di sicurezza e interoperabilità, le specifiche comprendono norme sulla valutazione della conformità e sulla vigilanza del mercato, compresa una clausola di salvaguardia, a norma della decisione n. 768/2008/CE. **Gli Stati membri possono designare uno o più organismi competenti a effettuare la valutazione della conformità ai requisiti stabiliti nelle specifiche**, soggetti a eventuali norme specifiche sulla valutazione ivi stabilite. Le specifiche rispettano i principi esposti nell'allegato II

Direttiva 2010/40

Articolo 6 Specifiche

Direttiva 2023/2661

Articolo 6 Specifiche (3/3)

7. La Commissione effettua una valutazione d'impatto, corredata di un'analisi costi-benefici, prima dell'adozione delle specifiche
8. **La Commissione adotta atti delegati** conformemente all'articolo 12, **che** stabilisce le specifiche di cui al presente articolo. Tali atti delegati **non riguardano più di un settore prioritario e sono adottati per ciascuna delle azioni prioritarie**

Direttiva (UE) **2015/1535** del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) recepita con DL 15 dicembre 2017, n. 223

Direttiva 2010/40 Direttiva 2023/2661

Articolo 6 bis - Disponibilità dei dati e diffusione dei servizi ITS (nuovo inserimento)

- 1) **Gli Stati membri provvedono affinché, qualora esistano già le informazioni di base, i dati per la copertura geografica siano disponibili per ciascun tipo di dati di cui all'allegato III**

Gli Stati membri provvedono affinché i dati corrispondenti alle informazioni di base create o aggiornate alla data indicata nella terza colonna dell'allegato III o successivamente a tale data siano resi disponibili senza indugio

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, salvo se altrimenti disposto nell'allegato III, altri dati corrispondenti a tutte le informazioni di base esistenti, creati o aggiornati prima della data indicata nella quarta colonna di tale allegato siano resi disponibili senza indugio dopo tale data

Se nella quarta colonna dell'allegato III non figura alcuna data, le date applicabili sono definite per mezzo di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 7.

I termini di cui al presente paragrafo si applicano solo all'infrastruttura esistente. Per l'infrastruttura completata in una data successiva, tali termini sono intesi come le date di completamento.

Gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano accessibili attraverso i punti di accesso nazionali entro la stessa data

- 2) **Gli Stati membri provvedono affinché i servizi ITS di cui all'allegato IV siano diffusi secondo la copertura geografica non appena possibile e, in ogni caso, non oltre le date corrispondenti di cui a tale allegato**

Direttiva 2010/40

Articolo 7 Atti delegati

1. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE (*) per quanto riguarda le specifiche. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 6 e l'allegato II.
2. Per ciascuna delle azioni prioritarie è adottato un atto delegato distinto.
3. Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applica la procedura di cui agli articoli 12, 13 e 14.

(*) Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

Direttiva 2023/2661

Articolo 7 - Modifiche dell'Allegato III (1/3)

- 1) Prima di adottare atti delegati a norma del presente articolo, la **Commissione**, nell'ambito del processo di consultazione ricorrente e in collaborazione con gli esperti designati dagli Stati membri e con i soggetti interessati, **accerta la maturità delle descrizioni del contenuto digitale dei tipi di dati che devono essere resi disponibili** a norma dell'articolo 6 bis e garantisce il completamento degli opportuni lavori preparatori.
- 1bis) A seguito di un'analisi costi-benefici e di consultazioni adeguate e tenendo conto degli sviluppi del mercato e dell'evoluzione della tecnologia in tutta l'Unione, **il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione conformemente all'articolo 12 al fine di modificare l'Allegato III:**
 - a) **aggiungendo tipi di dati** che rientrano fra le categorie o sotto categorie di dati di cui all'allegato III ed elencati nelle specifiche stabilite a norma dell'articolo 6, paragrafo 8, qualora la disponibilità di tali tipi di dati comporti, secondo un'analisi costi-benefici, vantaggi e miglioramenti sostanziali e chiaramente giustificati in termini di sostenibilità dei trasporti, sicurezza dei trasporti o efficienza e gestione dei trasporti, nonché definendo le date applicabili

Direttiva 2023/2661

Articolo 7

Modifiche dell'Allegato III (2/3)

- b) **cancellando i tipi di dati** dall'allegato III, ove chiaramente giustificato
- c) **definendo le date applicabili per i tipi di dati elencati nell'allegato III per i casi in cui al 20 dicembre 2023 non sia stata definita alcuna data**

2) Gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 bis del presente articolo sono coerenti con i tipi di dati stabiliti nel programma di lavoro più recente adottato a norma dell'articolo 4 bis. Tali atti delegati riguardano, se del caso, il contenuto digitale definito nel quadro dei lavori preparatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati non riguardano più di un settore prioritario.

3) La copertura geografica per i tipi di dati di cui al paragrafo 1 bis, lettere a) e c), è pari o più limitata rispetto a quella definita nell'allegato III per le categorie o sottocategorie cui appartengono i tipi di dati, seguendo, se del caso, un approccio graduale

4) Le date stabilite negli atti delegati di cui al paragrafo 1 bis, lettere a) e c):

- a) per quanto riguarda la terza colonna dell'allegato III, non sono anteriori alla data che corrisponde a due anni dopo
- b) l'entrata in vigore dell'atto delegato in questione e, se del caso, seguono un approccio graduale; per quanto riguarda la quarta colonna dell'allegato III, non sono anteriori alla data che corrisponde a quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato in questione

Direttiva 2023/2661

Articolo 7

Modifiche dell'Allegato III (3/3)

Nel caso in cui l'allegato III indichi già una data nella terza colonna, la data della quarta colonna:

- a) non è anteriore alla data che corrisponde a due anni dopo la data specificata nella terza colonna e non è anteriore alla data che corrisponde a due anni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato in questione
- b) per quanto riguarda i dati statici relativi alla mobilità multimodale per i servizi di informazione sulla mobilità multimodale a livello di UE (ubicazione dei nodi di accesso individuati) sull'intera rete di trasporto dell'Unione, la data non è anteriore al 31 dicembre 2032.

Tuttavia, se la disponibilità dei dati esistenti corrispondenti a informazioni create o aggiornate prima della data indicata nella terza colonna dell'allegato III non è ritenuta necessaria in quanto le informazioni corrispondenti stanno diventando rapidamente obsolete, gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 bis, lettere a) e c), del presente articolo, possono indicare nella quarta colonna dell'allegato III che l'obbligo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, quarto comma, non si applica a tali dati

5) Nell'adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione tiene conto delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 (*) e della direttiva 2002/58/CE, in particolare per quanto riguarda il rischio di interferenza con i dati personali, nonché dei costi e delle risorse umane necessari per rendere disponibili i dati pertinenti con un livello di qualità sufficiente al fine di garantire che tali interferenze, costi e risorse, in particolare quelli sostenuti dalle autorità pubbliche, siano ridotti al minimo. La Commissione esamina inoltre i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori privati che possono essere tenuti a fornire i dati

(*) Regolamento GDPR

Direttiva 2010/40

Direttiva 2023/2661

Articolo 7 bis

Misure provvisorie (nuovo inserimento) (1/3)

- 1) Fatti salvi i meccanismi di preparazione e risposta agli incidenti, come quelli istituiti a norma della **direttiva (UE) 2016/1148** del Parlamento europeo e del Consiglio, **la Commissione può**, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, **in situazioni di emergenza, adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili che stabiliscano contromisure per affrontare le cause e le conseguenze di tale situazione, quali la sospensione degli obblighi nell'ambito dei settori prioritari** di cui all'articolo 2. Qualora ritenga che si sia verificata una situazione di emergenza, la Commissione informa quanto prima gli Stati membri
- 2) **La Commissione può adottare atti di esecuzione** conformemente al paragrafo 1 **solo in caso di situazioni di emergenza impreviste derivanti dal fatto che risultano compromesse la disponibilità o l'integrità dei servizi ITS**, che sono oggetto di specifiche adottate a norma dell'articolo 6, qualora tale situazione rischi di compromettere il funzionamento corretto e sicuro del sistema di trasporti dell'Unione o abbia ripercussioni negative sulla sicurezza stradale, **e solo qualora non si possa prevedere che l'applicazione di un meccanismo di risposta agli incidenti o la modifica delle specifiche** a norma dell'articolo 6 garantirà una risposta tempestiva ed efficace. Le misure adottate dalla Commissione si limitano esclusivamente ad affrontare le cause e le conseguenze di tali situazioni di emergenza

Direttiva 2010/40

Direttiva 2023/2661

Articolo 7 bis

Misure provvisorie (nuovo inserimento) (2/3)

- 3) L'adozione di misure provvisorie a norma del presente articolo **lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a intervenire in una situazione di emergenza relativa a questioni di sicurezza o di difesa nazionali** che incidono sulle applicazioni e sui servizi ITS diffusi sul loro territorio

- 4) Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3. **Tali atti di esecuzione hanno un periodo di validità non superiore a 8 mesi.** qualora ritenga che la situazione di emergenza sia cessata o qualora abbia modificato le specifiche pertinenti al fine di porre rimedio alla situazione, la Commissione informa gli Stati membri. **La Commissione abroga tali atti di esecuzione una volta cessata tale situazione** o quando la Commissione ha modificato le specifiche pertinenti al fine di porre rimedio alla situazione, a seconda dell'evento che si verifica per primo

Direttiva 2023/2661

Articolo 7 bis

Misure provvisorie (**nuovo inserimento**) (3/3)

Commento

La direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 “*recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione*” **ha l'obiettivo di stabilisce misure volte a conseguire un livello comune elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi nell'Unione così da migliorare il funzionamento del mercato interno.**

L'Italia ha recepito tale direttiva con il Decreto legge del 18 maggio 2018, n. 65

Direttiva 2010/40

Articolo 8

Norme

1. Le norme necessarie all'interoperabilità, compatibilità e continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS sono sviluppate nei settori prioritari e per le azioni prioritarie. A tal fine la Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 15, chiede agli enti di normazione competenti, secondo la procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, di compiere ogni sforzo necessario per adottare rapidamente le norme in questione.

2. Nel conferire mandato agli enti di normazione, sono osservati i principi esposti all'allegato II, nonché ogni altra disposizione funzionale inclusa in una specifica adottata in conformità dell'articolo 6.

Direttiva 2023/2661

Articolo 8

Norme

1. **Le norme** necessarie all'interoperabilità, compatibilità e continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS **sono sviluppate nei settori prioritari e per le azioni prioritarie**. A tal fine la **Commissione**, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 15, **chiede agli enti di normazione competenti**, secondo la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, **di compiere ogni sforzo necessario per adottare rapidamente le norme in questione**
2. **Nel conferire mandato agli enti di normazione, sono osservati i principi esposti all'allegato II, nonché ogni altra disposizione funzionale inclusa in una specifica adottata in conformità dell'articolo 6**

Direttiva 2010/40

Direttiva 2023/2661

Articolo 9

Misure non vincolanti (**invariato**)

La Commissione può adottare orientamenti e altre misure non vincolanti atte a facilitare la cooperazione degli Stati membri in relazione ai settori prioritari secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Direttiva 2010/40

Articolo 10

Disposizioni sulla tutela della vita privata, la sicurezza e l'utilizzo delle informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avvenga nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, in particolare la direttiva 95/46/CE e la direttiva 2002/58/CE.
 2. In particolare, gli Stati membri assicurano che i dati personali siano protetti contro utilizzi impropri, compresi l'accesso non autorizzato, l'alterazione o la perdita.
 3. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire la tutela della vita privata, nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS è incoraggiato, se del caso, l'utilizzo di dati anonimi.
- Fatta salva la direttiva 95/46/CE, i dati personali sono trattati soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.

Direttiva 2023/2661

Articolo 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata (1/3)

- 1) **Le norme necessarie all'interoperabilità, compatibilità e continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS sono sviluppate nei settori prioritari e per le azioni prioritarie. A tal fine la Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 15, chiede agli enti di normazione competenti, secondo la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, di compiere ogni sforzo necessario per adottare rapidamente le norme in questione**
- 2) **Nel conferire mandato agli enti di normazione, sono osservati i principi esposti all'allegato II, nonché ogni altra disposizione funzionale inclusa in una specifica adottata in conformità dell'articolo 6**

Direttiva 2010/40

Articolo 10

Disposizioni sulla tutela della vita privata, la sicurezza e l'utilizzo delle informazioni

4. Riguardo all'applicazione della direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto attiene alle categorie particolari di dati personali, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le disposizioni relative al consenso per il trattamento di tali dati personali.

5. Si applica la direttiva 2003/98/CE.

Direttiva 2023/2661

Articolo 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata (2/3)

- 3) **Qualora l'anonimizzazione sia tecnicamente realizzabile** e le finalità del trattamento dei dati possano essere conseguite con dati anonimizzati, **sono utilizzati dati anonimizzati**
- 4) **Qualora l'anonimizzazione non sia tecnicamente realizzabile** o le finalità del trattamento dei dati non possano essere conseguite con dati anonimizzati, **i dati sono pseudonimizzati**, a condizione che la pseudonimizzazione sia tecnicamente realizzabile e che le finalità del trattamento dei dati possano essere conseguite utilizzando dati pseudonimizzati

Direttiva 2023/2661

Articolo 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata (3/3)

Commento

Pseudonimizzazione e **anonimizzazione** hanno entrambe lo scopo di rendere più difficile o precludere l'identificazione di un soggetto.

In sintesi:

- Un dato **anonimo** non è "ricostruibile" e non è pertanto possibile giungere all'identità dell'utente; l'**anonimizzazione** rende impossibile ricostruire l'informazione per chiunque.
- Un dato **pseudonimizzato** potrebbe essere invece ricostruito; la **pseudonimizzazione**, consiste nel sostituire un carattere con un altro durante la registrazione delle informazioni che non sono davvero anonimizzati, ma sono sostituiti con dati indirettamente identificativi. I dati pseudonimizzati rimangono dati personali, poiché si può recuperare l'identità della persona grazie a dati terzi.

Direttiva 2010/40

Direttiva 2023/2661

Articolo 10bis

Sistema dell'UE di gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS (nuovo inserimento) (1/2)

Le specifiche per il settore prioritario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), che devono essere adottate dalla Commissione nell'esercizio dei suoi poteri a norma dell'articolo 6, paragrafo 8, comprendono l'istituzione del sistema dell'UE di gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS di cui all'allegato I, punto 4.3.

Le specifiche per tale sistema stabiliscono i compiti corrispondenti ai ruoli seguenti:

- a) autorità per la politica dei certificati C-ITS**
- b) gestore dell'elenco di fiducia C-ITS**
- c) punto di contatto C-ITS**

La Commissione è responsabile di assicurare che i doveri di tali ruoli siano adempiuti.

Direttiva 2023/2661

Articolo 10bis

Sistema dell'UE di gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS (**nuovo inserimento**) (2/2)

Commento

- **“Sistema dell’Unione Europea di gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS”** rappresenta *“il quadro C-ITS dell'Unione europea per la fornitura di una comunicazione affidabile e sicura mediante l'uso di un'infrastruttura a chiave pubblica (PKI- Public Key Infrastructure)”*
- PKI è la tecnologia alla base dei certificati digitali che consente di crittografare e firmare i dati
- Prima che un sistema C-ITS sia messo in servizio, l'operatore lo registra nel sistema dell'UE di gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS per garantire la fornitura di una comunicazione affidabile e sicura tra stazioni C-ITS

Direttiva 2010/40

Direttiva 2023/2661

Articolo 11

Disposizioni in materia di responsabilità (**invariato**)

Gli Stati membri provvedono affinché le questioni relative alla responsabilità, riguardo alla diffusione e all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS figuranti nelle specifiche adottate ai sensi dell'articolo 6, **siano trattate conformemente al diritto dell'Unione**, inclusa in particolare la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, **nonché alla legislazione nazionale pertinente**

Direttiva 2010/40

Articolo 12 - Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 27 agosto 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2010.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 13 e 14.

Direttiva 2023/2661

Articolo 12 - Esercizio della delega

- 1) **Il potere di adottare atti delegati** di cui agli articoli 6 e 7 è **conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 dicembre 2023**. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. **La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano** a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo
- 2) **La delega di potere** di cui agli articoli 6 e 7 **può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio**. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore
- 3) **L'atto delegato adottato** ai sensi dell'articolo 6 o 7 **entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni** entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio

Direttiva 2010/40

Direttiva 2023/2661

Articolo 13

Revoca della delega (**invariato**)

- 1) **La delega di poteri di cui all'articolo 7 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.**
- 2) L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca
- 3) **La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima.** Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Direttiva 2010/40

Direttiva 2023/2661

Articolo 14

Obiezioni agli atti delegati (**Invariato**)

- 1) Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.
- 2) Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non muovere obiezioni.
- 3) Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Direttiva 2010/40

Articolo 15 - Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo sugli ITS (CEI).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Direttiva 2023/2661

Articolo 15 - Procedura di comitato (1/2)

- 1) **La Commissione è assistita dal comitato europeo sugli ITS (CEI).** Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- 2) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, **si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011**
- 3) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, **si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5**
- 4) Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, **si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011**

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011

Direttiva 2023/2661

Articolo 15 - Procedura di comitato (2/2)

Commento

Il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 stabilisce *"le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione"*

Art. 4 - Procedura consultiva

Art. 5 - Procedura d'esame

Art. 8 - Atti di esecuzione immediatamente applicabili

Direttiva 2010/40

Direttiva 2023/2661

Articolo 16

Gruppo consultivo europeo sugli ITS (invariato)

La Commissione istituisce un gruppo consultivo europeo sugli ITS, con compiti di consulenza sugli aspetti tecnici e commerciali della diffusione e dell'utilizzo degli ITS nell'Unione

Il gruppo è composto di rappresentanti ad alto livello dei fornitori di servizi ITS, delle associazioni di utenti, degli operatori del trasporto e degli esercenti di impianti, delle imprese produttrici, delle parti sociali, delle associazioni professionali, delle autorità locali e di altri soggetti pertinenti

Direttiva 2010/40

Articolo 17 - Relazioni

1. Entro il 27 agosto 2011, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle attività e sui progetti nazionali riguardanti i settori prioritari.

2. Entro il 27 agosto 2012, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS per i successivi cinque anni.

Per le relazioni degli Stati membri sono adottati orientamenti secondo la procedura consultativa di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3. Successivamente alla relazione iniziale, gli Stati membri riferiscono ogni tre anni sui progressi compiuti nella diffusione delle azioni di cui al paragrafo 1.

Direttiva 2023/2661

Articolo 17 – Relazioni (1/2)

- 1) **Entro il 21 marzo 2025, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva e degli atti delegati adottati sulla base della stessa, nonché sulle attività e sui progetti nazionali principali riguardanti i settori prioritari e alla disponibilità dei dati e dei servizi di cui agli allegati III e IV**
- 2) **La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il modello per le relazioni iniziali e sullo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo di un elenco di indicatori chiave di prestazione per valutare l'attuazione della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa. Tali atti di esecuzione, alla luce del principio di proporzionalità e sulla base delle migliori pratiche, distinguono tra indicatori chiave di prestazione obbligatori da includere nelle relazioni e indicatori aggiuntivi che possono essere inclusi in tali relazioni, se del caso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 4.**

Direttiva 2010/40

Articolo 17 – Relazioni

4. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva. La relazione è corredata di un'analisi del funzionamento e dell'attuazione, comprese le risorse finanziarie utilizzate e necessarie degli articoli da 5 a 11 e dell'articolo 16 e valuta la necessità di apportare eventuali modifiche alla presente direttiva.

5. Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione adotta un programma di lavoro entro il 27 febbraio 2011. Il programma di lavoro include obiettivi e date per la sua attuazione ogni anno e se necessario propone gli adeguamenti necessari.

Direttiva 2023/2661

Articolo 17 – Relazioni (2/2)

- 3) **Successivamente alla relazione iniziale, gli Stati membri riferiscono ogni tre anni sui progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa. La Commissione garantisce che i termini per la presentazione delle relazioni stabiliti negli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 6 siano allineati a tale frequenza**
- 4) **Al più tardi dodici mesi dopo ciascuna scadenza per la presentazione delle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva e degli atti delegati adottati sulla base della stessa. La relazione è corredata di un'analisi del funzionamento e dell'attuazione degli articoli da 5 a 11 e dell'articolo 16, comprese le risorse finanziarie utilizzate e necessarie. La relazione valuta inoltre la necessità di apportare eventuali modifiche alla presente direttiva.**

Direttiva 2010/40

Direttiva 2023/2661

Articolo 18 – Recepimento (**superato**)

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 febbraio 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità e la formulazione di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Direttiva 2010/40

Direttiva 2023/2661

Articolo 18bis

Riesame (nuovo inserimento)

Entro il 31 dicembre 2028, sulla base dell'ultima relazione della Commissione elaborata a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, **la Commissione riesamina l'articolo 6 bis, l'articolo 7 e gli allegati III e IV e può, se del caso, presentare una proposta di modifica.** In particolare, sulla base dei progressi compiuti per quanto riguarda la disponibilità e l'accessibilità dei dati e la diffusione dei servizi, e tenendo conto del loro maggiore utilizzo attraverso le applicazioni ITS, **la Commissione può proporre di adattare l'ambito geografico di determinati tipi di dati e servizi e di aggiungere tipi di dati e servizi considerati essenziali per l'ulteriore diffusione degli ITS**

Articolo 2 – Recepimento

- 1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 21 dicembre 2025**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE prima del termine per la presentazione della relazione di cui a tale articolo.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

- 2) **Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva**

La Direttiva 2023/2661 – Art.3 e Art.4

Articolo 3 – Entrata in vigore

La presente direttiva **entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (30 novembre 2023)

Articolo 4 – Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Allegato 1 – Settori prioritari della nuova direttiva ITS -1

1. Settore prioritario I: servizi ITS per l'informazione e la mobilità

Le **specifiche** e le **norme** relative ai servizi ITS per l'informazione e la mobilità destinati ai passeggeri devono comprendere i seguenti aspetti:

- 1.1 Specifiche per i **servizi digitali di mobilità multimodale** a livello di UE (compresi i servizi di informazione sulla mobilità multimodale a livello di UE)
- 1.2 Specifiche per i **servizi di navigazione e di informazione sul traffico stradale** a livello di UE (compresi i servizi di informazione sul traffico in tempo reale a livello di UE)
- 1.3 Specifiche per i **servizi digitali di mobilità multimodale a livello di UE e i servizi di navigazione e di informazione sul traffico stradale**

2. Settore prioritario II: servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico

Le **specifiche** e le **norme** per i servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico devono comprendere gli aspetti che seguono.

- 2.1 Specifiche per **servizi potenziati di gestione del traffico e degli incidenti**
- 2.2 Specifiche per i **servizi di gestione della mobilità**
- 2.3 Quadro UE per l'**architettura ITS**
- 2.4 **Applicazioni ITS e logistica del trasporto merci**

3. Settore prioritario III: servizi ITS per la sicurezza stradale e dei trasporti

Le **specifiche** e le **norme** per i servizi ITS per la sicurezza stradale e dei trasporti devono comprendere gli aspetti che seguono.

3.1 Specifiche per il servizio elettronico di chiamata di emergenza (**eCall**) interoperabile in tutto il territorio dell'UE

3.2 Specifiche per i **servizi di informazione e di prenotazione di aree di parcheggio sicure** per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali

3.3 Specifiche per le **informazioni minime universali sul traffico relative alla sicurezza stradale**

3.4 Specifiche per **altre azioni** (sicurezza utenti relativa alla HMI, utenti vulnerabili, recupero veicoli rubati, ..)

4. Settore prioritario IV: servizi per la mobilità cooperativa, connessa e automatizzata

Le specifiche e le norme per il collegamento dei veicoli alle infrastrutture di trasporto, la sensibilizzazione e l'abilitazione di servizi di mobilità altamente automatizzati devono comprendere gli aspetti illustrati di seguito:

4.1 La **definizione delle misure necessarie per proseguire lo sviluppo e l'implementazione di C-ITS** (veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura, infrastruttura-infrastruttura)

4.2 Specifiche per i **servizi C-ITS** (per guida automatizzata, traffico, ecc)

4.3 Specifiche per il sistema dell'UE di **gestione delle credenziali di sicurezza C-ITS**

Allegato II – Principi per le specifiche e la diffusione degli ITS

L'adozione delle specifiche, il conferimento dei mandati di normalizzazione e la scelta e la diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS devono essere basati sulla valutazione delle esigenze, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei seguenti principi.

Tali misure devono:

- a) essere efficaci
- b) essere efficienti in termini di costi
- c) essere proporzionate
- d) favorire la continuità dei servizi
- e) assicurare l'interoperabilità
- f) favorire la retrocompatibilità
- g) rispettare le infrastrutture nazionali e le caratteristiche delle reti esistenti
- h) promuovere la parità di accesso
- i) favorire la maturità
- j) assicurare la qualità della sincronizzazione e del posizionamento
- k) agevolare l'intermodalità
- l) rispettare la coerenza
- m) garantire trasparenza e fiducia

Allegato III – Elenco dei tipi di dati -1

«ALLEGATO III

Elenco dei tipi di dati

Tipo di dati	Copertura geografica	Data di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, secondo comma	Data di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, terzo comma
1. Dati relativi alla predisposizione di servizi di navigazione e di informazione sul traffico stradale a livello di UE (di cui all'allegato I, settore prioritario I, punti 1.2 e 1.3):			
1.1. Categoria: Normativa stradale statica e dinamica, ove applicabile, riguardante:			
Sottocategoria: — condizioni di accesso alle gallerie — condizioni di accesso ai ponti — limiti di velocità — divieti di sorpasso per gli automezzi pesanti — limiti di peso/lunghezza/larghezza/altezza	La rete transeuropea centrale per le strade	31 dicembre 2025	31 dicembre 2027
	La rete transeuropea globale per le strade, le altre autostrade e le tratte di strade principali, in cui il traffico giornaliero medio annuo totale è superiore a 8 500 veicoli, e tutte le strade delle città al centro di ciascun nodo urbano quale definito all'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ed elencato in tale regolamento, compresi quelli gestiti dalle città. Lo Stato membro può scegliere di limitare la copertura nelle città al centro dei nodi urbani alle strade in cui il traffico giornaliero medio annuo è superiore a 7 000 veicoli. Lo Stato membro che adotta tale decisione ne informa la Commissione entro il 31 dicembre 2026.	31 dicembre 2026	31 dicembre 2028
Sottocategoria: — strade a senso unico	Infrastruttura stradale nelle città al centro di ciascun nodo urbano ai sensi dell'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013	31 dicembre 2025	31 dicembre 2027
Sottocategoria: — norme per la consegna delle merci	Infrastruttura stradale nelle città al centro di ciascun nodo urbano ai sensi dell'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013	31 dicembre 2026	Atti delegati da adottare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettere a), b) e c)

Allegato III - Elenco dei tipi di dati -2

Tipo di dati	Copertura geografica	Data di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, secondo comma	Data di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, terzo comma
<p>Sottocategoria: — direzione di marcia sulle corsie reversibili</p>	<p>La rete transeuropea centrale e globale per le strade, le altre autostrade e le tratte di strade principali, in cui il traffico giornaliero medio annuo totale è superiore a 8 500 veicoli, e tutte le strade delle città al centro di ciascun nodo urbano quale definito all'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 ed elencato in tale regolamento, compresi quelli gestiti dalle città. Lo Stato membro può scegliere di limitare la copertura nelle città al centro dei nodi urbani alle strade in cui il traffico giornaliero medio annuo è superiore a 7 000 veicoli. Lo Stato membro che adotta tale decisione ne informa la Commissione entro il 31 dicembre 2026.</p>	<p>31 dicembre 2026</p>	<p>Atti delegati da adottare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettere a), b) e c)</p>
<p>Sottocategoria: — piani sul traffico</p>	<p>La rete transeuropea centrale e globale per le strade, le altre autostrade e le tratte di strade principali, in cui il traffico giornaliero medio annuo totale è superiore a 8 500 veicoli, e tutte le strade delle città al centro di ciascun nodo urbano quale definito all'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 ed elencato in tale regolamento, compresi quelli gestiti dalle città. Lo Stato membro può scegliere di limitare la copertura nelle città al centro dei nodi urbani alle strade in cui il traffico giornaliero medio annuo è superiore a 7 000 veicoli. Lo Stato membro che adotta tale decisione ne informa la Commissione entro il 31 dicembre 2028.</p>	<p>31 dicembre 2028</p>	<p>Atti delegati da adottare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettere a), b) e c)</p>
<p>Sottocategoria: — restrizioni di accesso permanenti</p>	<p>La rete transeuropea centrale e globale per le strade, le altre autostrade e le tratte di strade principali, in cui il traffico giornaliero medio annuo totale è superiore a 8 500 veicoli, e tutte le strade delle città al centro di ciascun nodo urbano quale definito all'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 ed elencato in tale regolamento, compresi quelli gestiti dalle città. Lo Stato membro può scegliere di limitare la copertura nelle città al centro dei nodi urbani alle strade in cui il traffico giornaliero medio annuo è superiore a 7 000 veicoli. Lo Stato membro che adotta tale decisione ne informa la Commissione entro il 31 dicembre 2026.</p>	<p>31 dicembre 2026</p>	<p>Atti delegati da adottare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettere a), b) e c)</p>

Allegato III - Elenco dei tipi di dati -3

Tipo di dati	Copertura geografica	Data di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, secondo comma	Data di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, terzo comma
Sottocategoria: — limiti di restrizioni, divieti o obblighi con validità zonale, stato di accesso e condizioni per la circolazione nelle zone a traffico regolamentato	La rete transeuropea centrale e globale per le strade, le altre autostrade e le tratte di strade principali, in cui il traffico giornaliero medio annuo totale è superiore a 8 500 veicoli, e tutte le strade delle città al centro di ciascun nodo urbano quale definito all'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 ed elencato in tale regolamento, compresi quelli gestiti dalle città. Lo Stato membro può scegliere di limitare la copertura nelle città al centro dei nodi urbani alle strade in cui il traffico giornaliero annuo medio è superiore a 7 000 veicoli. Lo Stato membro che adotta tale decisione ne informa la Commissione entro il 31 dicembre 2026.	31 dicembre 2026	Atti delegati da adottare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettere a), b) e c)
1.2. Tipi di dati sullo stato della rete:			
Sottocategoria: — chiusura di strade — chiusura di corsie — lavori stradali	La rete transeuropea centrale per le strade	31 dicembre 2025	Non applicabile (nota 1)
	La rete transeuropea globale per le strade	31 dicembre 2026	Non applicabile (nota 1)
Sottocategoria: — misure provvisorie di gestione del traffico	La rete transeuropea centrale e globale per le strade	31 dicembre 2028	Non applicabile (nota 1)
2. Dati relativi ai servizi di informazione e di prenotazione di aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali (di cui all'allegato I, settore prioritario III, punto 3.2):			
Categoria: dati statici Sottocategoria: — dati statici relativi alle aree di parcheggio — informazioni sulla sicurezza e le attrezzature dell'area di parcheggio	La rete transeuropea centrale per le strade	31 dicembre 2025	31 dicembre 2026
	La rete transeuropea globale per le strade	31 dicembre 2026	31 dicembre 2027
Categoria: dati dinamici Sottocategoria: — dati dinamici sulla disponibilità delle aree di parcheggio, tra cui se un'area è completa, chiusa o il numero dei posti liberi in essa disponibili	La rete transeuropea centrale e globale per le strade	31 dicembre 2027	Non applicabile (nota 1)

Allegato III - Elenco dei tipi di dati -4

Tipo di dati	Copertura geografica	Data di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, secondo comma	Data di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, terzo comma
3. Dati su condizioni o eventi rilevati che incidono sulla sicurezza stradale in relazione alle informazioni minime universali sul traffico relative alla sicurezza stradale (di cui all'allegato I, settore prioritario III, punto 3.3):			
Categoria: dati dinamici Sottocategoria: — strada al momento sdruciolevole — presenza di animali, persone, ostacoli, detriti sulla carreggiata — area dell'incidente non in sicurezza — lavori a breve termine — veicolo contromano — carreggiata ostruita non in sicurezza	La rete transeuropea centrale e globale per le strade e le altre autostrade non comprese in tale rete	31 dicembre 2025	Non applicabile (nota 1)
Sottocategoria: — visibilità ridotta — condizioni atmosferiche eccezionali	La rete transeuropea centrale e globale per le strade e le altre autostrade non comprese in tale rete	31 dicembre 2026	Non applicabile (nota 1)
4. Dati statici relativi alla mobilità multimodale per i servizi di informazione sulla mobilità multimodale a livello di UE (di cui all'allegato I, settore prioritario I, punti 1.1 e 1.3):			
Categoria Posizione dei nodi di accesso individuati per tutti i modi di trasporto di linea, comprese informazioni sull'accessibilità dei nodi di accesso e dei percorsi interni negli interscambi (ad esempio esistenza di ascensori, scale mobili).	Nodi urbani quali definiti all'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) n. 1315/2013 ed elencati in tale regolamento, compresi quelli gestiti dalle città	31 dicembre 2026	Atti delegati da adottare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettere a), b) e c)
	L'intera rete di trasporti dell'Unione	31 dicembre 2028	Atti delegati da adottare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettere a), b) e c)

Allegato IV - Elenco dei servizi ITS

*ALLEGATO IV

Elenco dei servizi ITS

Servizio	Copertura geografica	Data
Servizio di informazioni minime universali sul traffico relative alla sicurezza stradale di cui all'allegato I, settore prioritario III, punto 3.3	La rete transeuropea centrale e globale per le strade	31 dicembre 2026*.

TTS
ITALIA

Associazione Italiana
della Telematica
per i Trasporti e la Sicurezza

Grazie per l'attenzione!

Per maggiori info: ttsitalia@ttsitalia.it

